



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005

ASSE 1

**MISURA 122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE
FORESTE**

(Azioni 122.1, 122.2 e 122.3)

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
PROGETTI INDIVIDUALI**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Sommario

1. Descrizione ed obiettivi generali della misura	4
2. Principali riferimenti normativi.....	4
Comunitari	4
Nazionali	5
Forestali.....	5
Amministrativi	5
Sviluppo rurale	6
Regionali	6
Forestali.....	6
Amministrativi	7
Sviluppo rurale	7
3. Portata finanziaria e ripartizione delle risorse	7
4. Intensità dell'aiuto	8
5. Massimali di finanziamento.....	8
6. Criteri di ammissibilità/esclusione	8
6.1 Localizzazione dell'intervento	8
6.2 Soggetti beneficiari e condizioni generali di ammissibilità	9
6.3 Superfici ammissibili e requisiti di ammissibilità aziendale	10
6.4 Rispetto delle norme vigenti in campo forestale.....	11
6.5 Esclusioni specifiche	11
7. Criteri di valutazione	11
8. Tipologia degli investimenti ammissibili.....	13
8.1 Interventi di recupero e valorizzazione economico - produttiva delle superfici forestali	13
8.1.1 Interventi nelle sugherete	14
8.1.2 Interventi nei cedui mediterranei	14

8.1.3 Interventi nei boschi di castagno.....	15
8.2 Altri investimenti valevoli per tutte le Azioni.....	15
8.2.1 Interventi di recupero e messa in sicurezza delle infrastrutture aziendali.....	15
8.2.2 Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali funzionali a taglio, allestimento ed esbosco e primo trattamento a fini di utilizzo energetico	15
8.2.3 Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi e di altri dispositivi di sicurezza	16
8.3 Spese generali	16
9. Soggetto responsabile dell'attuazione.....	17
10. Spese ammissibili.....	17
11. Procedure operative	19
11.1 Innovazioni procedurali	19
11.2 Attestazione delle superfici forestali da parte del CFVA	20
11.3 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	20
11.4 Presentazione delle domande di aiuto.....	21
11.4.1 Fase online.....	21
11.4.2 Fase di presentazione del cartaceo.....	22
11.5 Ricevibilità.....	23
11.6 Controlli amministrativi.....	23
11.6.1 Ammissibilità dell'operazione	24
11.6.2 Rispetto dei criteri di valutazione	24
11.7 Emissione delle graduatorie.....	24
11.8 Presentazione dei progetti	25
11.9 Istruttoria del progetto	26
11.10 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento.....	29
11.11 Proroghe.....	31
11.12 Varianti.....	31
11.13 Revoche.....	32
11.14 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo.....	33

11.15 Stati di avanzamento lavori (SAL)	33
11.16 Liquidazione finale	33
12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	33
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO	34
14. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	35
15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	35
16. RECESSO DAGLI IMPEGNI	35
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	36
18. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	36
19. DISPOSIZIONI FINALI	36
GLOSSARIO	37

1. Descrizione ed obiettivi generali della misura

L'obiettivo specifico della misura 122 dell'Asse 1 del PSR è la "Valorizzazione a fini economico-produttivi delle formazioni forestali esistenti e ammodernamento tecnologico delle imprese forestali, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali".

Il raggiungimento di tale obiettivo contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del PSN "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere".

Inoltre, con tale Misura, in un ottica di adozione dei criteri nazionali e comunitari di gestione forestale sostenibile (GFS), evidenziata anche ai fini del perseguimento del secondo obiettivo prioritario del PSN per la promozione dei prodotti legnosi con l'innovazione di prodotto e l'adesione a sistemi di certificazione, si punta all'aumento della complessità delle formazioni forestali per un miglioramento della funzionalità delle stesse e conseguente aumento della produzione di beni quali il sughero, la legna da ardere e altri prodotti del bosco.

La Misura 122 è finalizzata al potenziamento delle produzioni e del livello di competitività del sistema imprenditoriale forestale sardo attraverso l'adozione di appropriate forme di gestione selvicolturale volte soprattutto alla rivalorizzazione economico-produttiva dei soprassuoli boscati esistenti. Il meccanismo che si propone è imperniato su un processo di aggregazione gestionale basato su un fattore di premialità che incentiva le forme di associazionismo dei proprietari. Difatti una delle chiavi di avvio virtuoso del processo economico è la promozione della gestione unitaria delle aree forestali che superi di fatto l'attuale elevata frammentazione fondiaria e consenta la riduzione dei costi derivante dalle economie di scala.

Con l'attuazione della misura 122 si intende perseguire 4 obiettivi operativi:

- adozione di sistemi di gestione pianificata dei sistemi forestali attraverso la redazione di piani di gestione al fine di consolidare la quantità e la qualità delle produzioni e valorizzare il patrimonio esistente;
- promuovere l'ammodernamento e l'innovazione delle imprese forestali;
- migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro;
- incentivare forme di integrazione e cooperazione attraverso modalità di associazionismo dei proprietari forestali.

2. Principali riferimenti normativi

Comunitari

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda

l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i. di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

Nazionali

Forestali

- R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi. G.U. 30 novembre 2000, n. 280.
- Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" art. 149 lett. c) - Interventi non soggetti ad autorizzazione;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale;
- Programma Quadro per il Settore Forestale approvato in Conferenza Stato - Regioni del 18 dicembre 2008.

Amministrativi

- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A);

- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n 300/2000);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;

Sviluppo rurale

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Documento nazionale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni il 14 febbraio 2008;
- Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 1205 del 20.03.2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Decreto Ministeriale del 27 marzo 2008 - Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Regionali

Forestali

- L.R. 9 febbraio 1994 n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola»" BURAS 18 febbraio 1994, n. 6
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (PMPF regionali)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/17 del 10 giugno 2008 "Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008/2010" Revisione 2008"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/21 del 24.01.2006 "Proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007 "Procedura per l'approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001"
- Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 1 del 14.02.2008 "Adozione definitiva del Piano Forestale Ambientale Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 19/2006.
- L.R. 25 novembre 2004 n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale."

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 "L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo." NTA art. 12

Amministrativi

- Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 39/19 del 15 luglio 2008, concernente "Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali";

Sviluppo rurale

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 "D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" – Attuazione nella Regione Sardegna."
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3170/Deca/105 del 18.12.2008, recante "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007/2013";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 25534/984 del 16.12.2008 concernente l'obbligo di iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Portata finanziaria e ripartizione delle risorse

Costo totale	€ 39.272.727
Finanziamento pubblico	€ 21.600.000
di cui Stato	€ 12.096.000
di cui FEASR	€ 9.504.000
Spesa privati	€ 17.672.727

La dotazione complessiva della misura sarà ripartita tra le azioni e le graduatorie previste.

Azione	Dotazione finanziaria dell'azione	Dotazione finanziaria per graduatoria		
		I	II	III
Azione 122.1 Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti	€ 12.960.000	€ 6.320.000	€ 4.320.000	€ 2.320.000
Azione 122.2 Recupero della gestione produttiva del ceduo mediterraneo	€ 6.480.000	€ 3.160.000	€ 2.160.000	€ 1.160.000
Azione 122.3 Valorizzazione economica di altre filiere di pregio	€ 2.160.000	€ 1.000.000	€ 660.000	€ 500.000

4. Intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50% del costo totale ammesso e accertato, elevabile al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e ss.mm.ii. (Allegato n. 5 del PSR) e nelle zone ricomprese in Rete Natura 2000.

Ai fini del riconoscimento dell'aliquota di finanziamento superiore prevista per le zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane e zone ZPS e SIC della Rete Natura 2000 – Direttive Uccelli e Habitat, la superficie oggetto d'intervento deve ricadere prevalentemente in tali aree.

5. Massimali di finanziamento

Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (comprese le spese generali se previste), per l'intera durata del PSR, è fissato in €. 1.000.000,00 per le Azioni 122.1 e 122.2, e in €. 500.000,00 per l'Azione 122.3. Nel caso in cui un'azienda voglia partecipare a più Azioni l'importo complessivo ammissibile a finanziamento non potrà comunque superare la somma di €. 1.000.000,00.

L'importo minimo per operazione è pari a € 5.000,00

6. Criteri di ammissibilità/esclusione

6.1 Localizzazione dell'intervento

La Misura si applica all'intero territorio forestale regionale nei contesti a potenzialità produttiva, intendendo per territorio forestale le superfici individuabili secondo la definizione di cui al D.Lgs n. 227/2001 art. 2 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno ¹:

1 D.Lgs. 227/2001 – Art. 2 - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale,

La destinazione/utilizzazione a fini produttivi delle superfici da sottoporre a intervento deve essere riscontrabile nello stato attuale delle formazioni al fine di escludere quelle in fase giovanile e/o di recente impianto, infatti, la potenzialità produttiva è il requisito di partenza per poter rispettare l'obiettivo della misura che è quello di accrescere il valore economico-produttivo delle formazioni forestali esistenti.

In considerazione della mancanza in Sardegna di un recepimento regionale della definizione di bosco, onde evitare errate interpretazioni da parte dei futuri richiedenti il sostegno, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), fornirà supporto a coloro che intendessero partecipare alla misura con l'attestazione della destinazione forestale delle superfici ai fini del presente bando.

Le procedure da seguire per l'ottenimento delle attestazioni sono stabilite con l'intesa raggiunta tra la Direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Direzione generale del CFVA.

L'attestazione rilasciata dal CFVA dovrà essere allegata al fascicolo ai fini della costituzione o aggiornamento prima della presentazione della domanda di aiuto a dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate e allegata in copia alla domanda.

In relazione alla misura 122 il CFVA fornirà supporto per i seguenti dati:

- Classificazione a bosco della superficie interessata dall'operazione (art. 2 del D.Lgs 227/2001);
- Classificazione della superficie di intervento come sughereta (mis. 122.1) oppure come ceduo (mis. 122.2) o come castagno (mis. 122.3);
- Presenza, nelle aree di intervento, del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Superfici di intervento percorse da incendio (per la verifica della sussistenza dei divieti di cui all'art. 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000).

6.2 Soggetti beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Il sostegno è concesso ai detentori proprietari o affittuari privati singoli o associati, Comuni singoli o loro associazioni, imprese agricole, singole o associate.

Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato, Chiesa e Regione.

I richiedenti devono:

- avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali indicate per gli investimenti o ad essi collegate per un periodo minimo di 7 anni;
- avere il nulla osta del proprietario all'esecuzione dell'operazione (nei casi di affitto);
- possedere il fascicolo aziendale aggiornato sul sistema informativo dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ai sensi del DPR 503/99;
- essere affidabile, come previsto dall'art. 26 del Reg. 1975/2006, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del

in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco."

contributo concesso o per averci rinunciato senza addurre cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà);

- non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario (solo soggetti di diritto pubblico);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente a quella di impresa in difficoltà come definito dalla Comunicazione della Commissione GUCE C 244/2 del 1 ottobre 2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda on-line ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà che può essere conseguita dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto.

Nel caso di Società, Cooperative o Comuni occorre la deliberazione di autorizzazione, da parte dell'organo sociale competente, per il legale rappresentante alla costituzione del fascicolo e alla presentazione della domanda di aiuto oltre all'indicazione dell'importo dell'investimento.

6.3 Superfici ammissibili e requisiti di ammissibilità aziendale

L'ammissibilità delle superfici è distinta per ogni azione.

Per aziende con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari sarà richiesta la redazione di un piano di gestione.

Le superfici di intervento ammissibili sono tra quelle attestate dal C.F.V.A.

Azione 122.1 Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti:

- l'intervento selvicolturale ha carattere di straordinarietà in quanto volto al recupero produttivo delle sugherete nel breve-medio periodo e pertanto il finanziamento è ammissibile sulle stesse superfici forestali una sola volta in tutto il periodo di programmazione del PSR;
- la superficie di intervento minima ammessa al sostegno è di 10 ettari. Possono essere ammesse superfici non contigue, i cui singoli corpi non devono comunque essere inferiori a 3 ettari.

Nel caso di superfici di intervento non contigue, l'area di intervento ammissibile deve occupare una percentuale non inferiore al 10% di una ideale "area di riferimento lorda" definita dal poligono circoscritto² a tutte le singole unità di intervento.

Azione 122.2 Recupero della gestione produttiva del ceduo mediterraneo:

- l'intervento selvicolturale ha carattere di straordinarietà in quanto volto al recupero produttivo nel breve-medio periodo delle formazioni autoctone governate a ceduo, pertanto il finanziamento è ammissibile sulle stesse superfici forestali una sola volta in tutto il periodo di programmazione del PSR;
- la superficie di intervento minima ammessa al sostegno è di 50 ettari. Possono essere ammesse superfici non contigue, i cui singoli corpi non devono comunque essere inferiori a 5 ettari.

Nel caso di superfici di intervento non contigue, l'area di intervento ammissibile deve occupare una percentuale non inferiore al 20% di una ideale "area di riferimento lorda" definita dal poligono circoscritto² a tutte le singole unità di intervento.

² Per poligonale e poligono circoscritto a più aree si intende la figura geometrica che congiunge i punti più esterni alle singole aree d'intervento.

Azione 122.3 Valorizzazione economica di altre filiere di pregio (castagno):

- l'intervento selvicolturale ha carattere di straordinarietà in quanto volto al potenziamento produttivo nel breve-medio periodo delle formazioni forestali castanicole, pertanto il finanziamento è ammissibile sulle stesse superfici forestali una sola volta in tutto il periodo di programmazione del PSR;
 - la superficie di intervento minima ammessa al sostegno è di 10 ettari. Possono essere ammesse superfici non contigue, i cui singoli corpi non devono comunque essere inferiori a 1 ettaro.
- Nel caso di superfici di intervento non contigue, l'area di intervento ammissibile deve occupare una percentuale non inferiore al 10% di una ideale "area di riferimento lorda" definita dal poligono circoscritto² a tutte le singole unità di intervento.

6.4 Rispetto delle norme vigenti in campo forestale

Nella domanda di aiuto i beneficiari dovranno sottoscrivere l'impegno al rispetto delle seguenti norme in campo forestale su tutte le superfici:

- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 23 agosto 2006 n. 24/CFVA "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (PMPF regionali);
L'applicazione delle PMPF anche su superfici non vincolate deve essere intesa come l'adozione di una buona pratica forestale per la disciplina dei prelievi e tagli, ecc. senza estensione del vincolo idrogeologico.
- L.R. 9 febbraio 1994 n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola»"
- Prescrizioni regionali antincendi: le norme vigenti nel periodo di esecuzione dell'intervento.

6.5 Esclusioni specifiche

Non possono essere beneficiari della presente misura le persone, fisiche o giuridiche, che hanno subito revoche totali del contributo concesso o hanno rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore o comunque, non dipendenti da inadempienze del beneficiario, nell'ambito della misura H del P.S.R. 2000-2006, misura 4.9 e misura 4.20 del POR 2000-2006.

In ogni caso, sono escluse dagli aiuti le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata e, nel caso di soggetti di diritto pubblico, quelli sottoposti a commissariamento per dissesto finanziario.

Le superfici forestali percorse dal fuoco individuate a norma dell'art. 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000, non saranno ammesse alla Misura.

Per le superfici oggetto di intervento non può essere richiesto il sostegno a valere sulla misura 226.1, 226.2, 226.3.

7. Criteri di valutazione

La valutazione dei beneficiari sarà fatta sulla base dei criteri e dei pesi di seguito indicati per ciascuna azione della misura.

L'elaborazione dei punteggi dei criteri produrrà una graduatoria per ciascuna azione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PESO
Il richiedente è imprenditore agricolo professionale iscritto all'albo IAP		3*
Il richiedente è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C.		2**
Numero di associati (in caso di aggregazioni costitutesi per la gestione unitaria delle superfici di intervento)		2 punti ad associato fino ad un max di 20
Superficie di intervento sottoposta a gestione pianificata (Si intende per pianificata la superficie nella quale sono previsti interventi)		0,5 punti ad ha oltre il minimo di accesso fino ad un max di 150
Contiguità relativa dei popolamenti	Valore del rapporto tra la somma delle aree d'intervento e l'area lorda della poligonale che le comprende moltiplicato 10 arrotondato all'unità (10 = superficie senza spazi vuoti)	Da 1 a 10
Localizzazione dell'intervento in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)	Superficie complessiva oggetto di intervento in prevalenza all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)	2
Localizzazione dell'intervento in Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	Superficie complessiva oggetto di intervento in prevalenza all'interno di aree Z.P.S. o S.I.C.	2
Localizzazione dell'intervento in Zone montane	Superficie complessiva oggetto di intervento in prevalenza all'interno di Zone montane	2
Iniziative di qualificazione dell'impresa forestale	Partecipazione dimostrata a corsi di formazione e addestramento all'uso macchine e/o attrezzi da parte del richiedente, di un socio dell'azienda, di un coadiuvante o di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato. Acquisizione di certificazioni relative all'attività d'impresa	5

* Non cumulabile con il punteggio di imprenditore agricolo

** Non cumulabile con il punteggio di imprenditore agricolo professionale (IAP)

In caso di parità di punteggio, la posizione nella graduatoria sarà determinata nell'ordine:

- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento ricadente in comuni eleggibili per le Aree LEADER (allegato 10 PSR);
- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Zona Montana;
- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Zona Svantaggiata;
- dalla partecipazione a forme di gestione associata delle superfici di intervento;
- dall'operazione con il minor costo complessivo.

I criteri di valutazione saranno applicati alle istanze successivamente alla fase di verifica del possesso dei requisiti previsti dai criteri di ammissibilità/esclusione e sono necessari alla definizione delle graduatorie per le tre azioni previste.

Con l'attribuzione dei punteggi saranno selezionate quelle operazioni che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della strategia definita nel PSR per ciascun Asse/Misura ed al raggiungimento dei target degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto.

8. Tipologia degli investimenti ammissibili

Gli interventi dovranno essere formulati per una concreta applicazione degli indirizzi della gestione forestale sostenibile finalizzata all'aumento della produzione attraverso il miglioramento delle condizioni ecologiche e della complessità delle formazioni forestali attuali.

8.1 Interventi di recupero e valorizzazione economico - produttiva delle superfici forestali

La valorizzazione economico – produttiva dovrà essere basata su interventi la cui necessità scaturirà da una preventiva e attenta analisi stazionale, supportata dai dati raccolti nella elaborazione dei rilievi effettuati su aree di saggio riferite ad ognuna delle aree elementari omogenee riscontrate nelle superfici d'intervento. Le aree di saggio dovranno avere estensione minima di 400 mq. e i valori scaturiti dall'elaborazione dei dati raccolti in istruttoria nelle aree di saggio dovranno essere confermati nel computo di chiusura lavori e richiesta di pagamento del saldo del contributo. Non saranno ammessi quantitativi di lavori selvicolturali non stimati con le aree di saggio.

Casistica per la quantità delle aree di saggio in rapporto alla tipologia di corpo aziendale			
Corpo aziendale	unico Azione 122.1 10 ha Azione 122.2 50 ha Azione 122.3 10 ha	area elementare omogenea unica	minimo un'area di saggio
		più aree elementari omogenee	minimo un'area di saggio per ciascuna area elementare omogenea
	in più corpi Azione 122.1 3 ha 10 % Azione 122.2 5 ha 20 % Azione 122.3 1 ha 10 %	area elementare omogenea unica	minimo un'area di saggio per ciascun corpo
		più aree elementari omogenee	minimo un'area di saggio per ciascun corpo e per ogni area elementare omogenea in ciascun corpo

La rappresentatività della quantità e qualità dei lavori stimati con le aree di saggio è comunque sottoposta alla valutazione del CFVA.

Pur riconoscendo l'elevato costo rappresentato dall'esecuzione dei rilievi di individuazione e misurazione delle aree di saggio, che possono essere inserite nella voce delle spese generali legate alla predisposizione del progetto, si raccomanda di non semplificare eccessivamente la descrizione della situazione stazionale anche per non incorrere in errori di stima delle quantità di lavori da eseguire.

Sarà cura del progettista individuare correttamente le aree elementari omogenee in funzione dell'età del popolamento, della densità delle piante, delle problematiche fitosanitarie, della previsione di utilizzazione, ecc.. L'eventuale carenza d'individuazione delle aree elementari omogenee nell'analisi stazionale potrebbe comportare, in fase istruttoria, l'emissione di un parere, totalmente o parzialmente sfavorevole all'intervento. Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle epoche stabilite per legge per ciascuna operazione ed eventuali deroghe potranno essere concesse solo dal CFVA.

8.1.1 Interventi nelle sugherete

Sono ammissibili i seguenti lavori:

- decespugliamento: una generale riduzione della componente arbustiva per consentire l'esecuzione dei lavori sulle piante e per ridurre i rischi d'incendio; con l'intervento si dovrà raggiungere una fruibilità e percorribilità del bosco senza creare zone prive di vegetazione e salvaguardando la presenza di novellame;
- diradamento: il taglio delle sughere, per il quale è previsto il rilascio di apposita autorizzazione, dovrà per legge essere preceduto dalla segnatura delle piante (martellata); saranno interessati i soggetti nei quali la produzione del sughero è già in diminuzione o con evidente scarsa qualità anche per problemi fitosanitari; il diradamento non dovrà in ogni caso compromettere la copertura del suolo e la conservazione della matrice forestale;
- tramarratura: intervento da valutare in abbinamento con quello di diradamento nel caso di ceppaie da rinvigorire; il costo negli anni successivi all'intervento degli sfolli da eseguire sui polloni sviluppatasi sulle ceppaie sarà a carico del beneficiario;
- potatura di allevamento: saranno ammesse limitatamente a soggetti giovani malformati nel rispetto della densità ottimale della sughereta;
- sterzatura;
- demaschiatura ed estrazione del sughero fiammato;
- predisposizione di sistemi fisici di protezione della rinnovazione affermata (gabbie di protezione, shelter o recinzioni di esclusione).

8.1.2 Interventi nei cedui mediterranei

Sono ammissibili i seguenti lavori:

- decespugliamento;
- diradamento polloni;
- ceduzione e/o riceppatura e/o tramarratura;
- disetaneizzazione anche attraverso diversificazione strutturale a livello di parcella boschiva;
- tagli fitosanitari;
- predisposizione di sistemi fisici di protezione della rinnovazione affermata (gabbie di protezione, shelter o recinzioni di esclusione).

8.1.3 Interventi nei boschi di castagno

Sono ammissibili i seguenti lavori:

- decespugliamento;
- diradamento polloni;
- ceduzione e/o riceppatura e/o tramarratura;
- infittimenti: la recente individuazione anche in Sardegna del Cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, comporta la necessità di applicare un livello di cautela nell'esecuzione dei lavori nei castagneti, pertanto nelle aree con il divieto di spostamento di vegetali di castagno per la presenza del Cinipide, dichiarate "Zona insediamento" con le determinazioni del Servizio Produzioni dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 10387/323 del 30 maggio 2008 e n. 16795/660 del 9 settembre 2008, nei comuni di Aritzo, Belvì, Tonara, Arzana, Lanusei e Desulo, l'esecuzione degli infittimenti o dei reinnesti dovrà essere fatta con materiale reperito nei vivai autorizzati ricadenti nei comuni dichiarati "zona insediamento";
- tagli e interventi fitosanitari;
- predisposizione di sistemi fisici di protezione della rinnovazione affermata (gabbie di protezione, shelter o recinzioni di esclusione).

8.2 Altri investimenti valevoli per tutte le Azioni

Gli investimenti sotto elencati saranno ammissibili solo se collegati all'esecuzione di lavori selvicolturali e dovranno essere dimensionati in funzione del loro utilizzo post-intervento.

8.2.1 Interventi di recupero e messa in sicurezza delle infrastrutture aziendali

E' previsto il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture aziendali, quali:

- la viabilità forestale di servizio,
- le vie di esbosco,
- il recupero funzionale e strutturale di ricovero attrezzi e deposito materiale.

Per quanto attiene alla localizzazione delle strade forestali di servizio sono ammissibili al finanziamento gli interventi riguardanti le tratte interne ad ogni superficie di intervento.

8.2.2 Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali funzionali a taglio, allestimento ed esbosco e primo trattamento a fini di utilizzo energetico

L'acquisto di macchine e attrezzature dovrà essere accompagnato da relazione tecnico economica redatta dal progettista a giustificazione dell'investimento. Il dimensionamento potrà interessare anche superfici forestali non direttamente interessate dai lavori selvicolturali purchè le stesse siano della tipologia prevista dal presente bando (sughereta, ceduo, castagneto) e delle quali il beneficiario possa dimostrare la disponibilità; tali superfici, attestate dal CFVA, dovranno essere riportate in domanda derivanti dal fascicolo aziendale.

Saranno ammissibili macchine e attrezzature per :

- taglio e allestimento;
- esbosco;
- primo trattamento.

8.2.3 Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi e di altri dispositivi di sicurezza

E' ammesso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi e l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi e l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso dovrà essere opportunamente giustificato da relazione tecnico economica per il loro utilizzo ad investimento avvenuto.

I lavori per la viabilità, il recupero funzionale e strutturale di ricovero attrezzi e deposito materiale, l'acquisto di macchine e attrezzature nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi e l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso non potrà superare complessivamente il 50% degli investimenti ammissibili a finanziamento, escludendo le spese generali.

8.3 Spese generali

Saranno finanziabili le spese generali riconosciute ammissibili fino al massimo del 12% dell'operazione. Sono considerate spese generali: redazione del piano aziendale, progettazione, direzione dei lavori.

Nell'ambito delle spese generali rientrano le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

Sono esclusi dagli aiuti:

- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di terreni, fabbricati e costruzione di nuovi edifici;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli e forestali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 3 lettera d) del DM 454 del 14 dicembre 2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica".
- investimenti di mera sostituzione.

Per investimenti di mera sostituzione si intendono quelli finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento. E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Soggetto responsabile dell'attuazione

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di aiuto presentate.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

10. Spese ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dall'art. 55 del Reg. CE 1974/2006 e dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute per la realizzazione degli investimenti indicati al punto Tipologia degli investimenti ammissibili.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura di cui al D.A. n. 1061 del 09.11.2005 e successive integrazioni tra cui il D.A. n. 696 del 07.04.2009 (BURAS n. 15 del 8 maggio 2009)..

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per i "lavori agricoli", da eseguirsi mediante prestazioni volontarie e mezzi aziendali, il prezzo da applicarsi sarà al netto dell'utile di impresa.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Per le voci di costo non comprese nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate nell'apposita relazione tecnico-economica, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Per l'acquisto di beni e forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, non è necessaria la presentazione della relazione tecnico-economica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, occorre una dichiarazione da parte del tecnico progettista nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento.

Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi.

Come previsto dall'art. 71 del regolamento n. 1698/2005 l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) non è considerata una spesa ammissibile tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Per quanto sopra non riportato si rimanda alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi adottato in Conferenza Stato – Regioni del 14 febbraio 2008 e realizzato dal MiPAAF - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.

Prestazioni volontarie non retribuite.

Ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, è ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite rientra la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agricolo e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola e forestale.

L'ammissibilità dei lavori in economia è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- detta tipologia di prestazione deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario;
- la prestazione volontaria deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell'ambito della propria azienda;
- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;

- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- in sede istruttoria ed in sede di accertamento finale, il tecnico incaricato deve verificare la congruità delle operazioni, rispettivamente previste e giustificate, accertando l'effettiva capacità del beneficiario e/o della sua famiglia ad eseguire tali prestazioni (in termini di professionalità e disponibilità di ore lavorative, da valutarsi considerando un limite massimo di 2.640 ore all'anno per unità lavorativa per l'imprenditore agricolo e in 600 ore per i restanti componenti il nucleo familiare non coadiuvanti e gli altri soggetti beneficiari) e che l'azienda sia dotata degli adeguati mezzi tecnici.

Il tutto andrà riportato nel verbale istruttorio, ovvero in quello di accertamento finale, che dovrà specificare l'entità della spesa ammessa/proposta a liquidazione a titolo di contributo in natura;

- per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- qualsiasi altra prestazione non eseguita dal beneficiario e dalla sua famiglia deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d'opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

I "lavori agricoli e forestali" da eseguirsi mediante le predette prestazioni volontarie e mezzi aziendali non possono avere inizio prima dell'accertamento preliminare da parte del funzionario istruttore.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

11. Procedure operative

11.1 Innovazioni procedurali

La gestione delle procedure inerenti il presente bando è stata predisposta, in linea con le disposizioni che prevedono la semplificazione amministrativa e l'adozione di strumenti informatici e telematici nella pubblica

amministrazione, sul Sistema informativo agricolo regionale SIAR perfettamente integrato nel Sistema informativo agricolo nazionale SIAN. L'organismo pagatore Agea, attualmente convenzionato con la Regione Sardegna per i pagamenti relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, riceverà quindi tutti i dati necessari alla corretta gestione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento relative al presente bando.

Sarà quindi disponibile on line la procedura per le richieste da parte dei beneficiari e per l'attività degli uffici istruttori.

Sarà possibile usufruire del sistema per l'effettuazione delle varie operazioni con la richiesta all'ufficio competente del rilascio delle credenziali d'accesso al SIAR.

11.2 Attestazione delle superfici forestali da parte del CFVA

Come già illustrato al punto "Localizzazione dell'intervento", le procedure da seguire per l'ottenimento delle attestazioni sono stabilite con l'intesa raggiunta tra Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Con i dati riportati nell'attestazione ciascun richiedente potrà verificare la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo dell'anagrafe per la propria azienda.

L'attestazione rilasciata dal CFVA dovrà essere presentata in originale al CAA, ai fini della costituzione o aggiornamento del fascicolo prima della presentazione della domanda di aiuto a dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate e allegata in copia alla domanda cartacea.

11.3 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda di aiuto presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA procederà, senza oneri per il richiedente e previo mandato, all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli

amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla “validazione” del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

11.4 Presentazione delle domande di aiuto

11.4.1 Fase online

La compilazione e la trasmissione delle domande deve avvenire per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e disponibile all’indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>

Il sistema sarà abilitato alla compilazione e trasmissione nel solo periodo di validità del bando.

La presentazione delle domande avverrà attraverso la procedura del “bando aperto” in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto. Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del così detto meccanismo “stop and go”, sono previste tre distinte sottofasi temporali al termine delle quali si procede alla definizione delle graduatorie, per ciascuna delle quali viene riservata una quota delle risorse messe a bando.

I dati registrati nel fascicolo aziendale dell’anagrafe e necessari per la compilazione delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l’aggiornamento del fascicolo stesso.

Al riguardo si raccomanda di provvedere alla validazione del fascicolo aziendale, almeno tre giorni prima delle scadenze previste dal bando per il rilascio delle domande on line al fine di evitare il disallineamento tra SIAR e SIAR che determina la non ricevibilità della domanda stessa.

La domanda di aiuto è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l’ammissibilità dell’operazione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie. Tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell’istruttoria verranno acquisiti successivamente all’approvazione delle graduatorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili.

Non è consentito presentare a valere sulla singola azione del presente bando più domande di aiuto, mentre è possibile presentare per la stessa azienda, qualora possenga i requisiti, una domanda di aiuto per ogni azione.

I soggetti riconoscibili per la compilazione della domanda per via telematica sono:

- i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR;
- i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica richiederà al compilatore l’inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo all’attribuzione del punteggio di valutazione. La

procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La procedura stessa provvederà al termine della compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei punteggi di ciascun criterio di valutazione).

La compilazione delle domande di aiuto si conclude con l'operazione del "rilascio" a sistema che coincide con l'invio on line delle domande al competente Servizio territoriale di Argea Sardegna indicato nelle domande stesse.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente. Successivamente al rilascio la domanda non potrà più subire modifiche, ma sarà comunque possibile procedere all'annullamento e alla sua eventuale sostituzione o, in caso di errori, alla presentazione della domanda di correzione.

Il Manuale d'uso della procedura informatica è disponibile sul sito internet della Regione Sardegna all'indirizzo <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail:

siar.supportotecnico@regione.sardegna.it

11.4.2 Fase di presentazione del cartaceo

Completata la compilazione telematica, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda rilasciata a sistema e inviata;
- sottoscrivere la copia cartacea. Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
- presentare la copia cartacea della domanda regolarmente firmata, unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità e alla fotocopia dell'Attestazione delle superfici forestali da parte del CFVA, che devono pervenire al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro le date di scadenza di ciascuna sottofase. La presentazione della domanda può essere effettuata a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso). La domanda cartacea unitamente agli allegati previsti dovrà essere inserita in una busta sulla quale dovranno essere indicati i seguenti elementi minimi:
 - Identificativo del richiedente: CUAA
 - Identificativo di misura/azione /intervento: Misura _____ Azione _____
 - Identificativo della domanda: N° domanda assegnato dal S.I.A.R.

Ogni busta dovrà contenere un'unica domanda unitamente alla copia del documento d'identità.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande, corredate della copia del documento d'identità, dovrà trasmettere anche l'elenco delle domande di aiuto, distinte per Misura e Azione e che riportano i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati:

- Identificativo del richiedente: CUAA
- Identificativo della domanda: N° domanda assegnato dal S.I.A.R.

In ogni caso la struttura competente per la ricezione delle domande cartacee non ha alcuna responsabilità per il verificarsi di disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La domanda cartacea, se recapitata a mano, dovrà pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza, pena la sua irricevibilità.

Come specificato nel modulo, la domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati dichiarati secondo i termini di legge.

Il modulo cartaceo deve essere presentato sempre, anche nel caso dell'annullamento di una domanda o quando si presentano domande di correzione, richiesta anticipo, ecc.

Non è possibile effettuare correzioni sul modulo cartaceo.

Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Reg. (CE) 1975/2006, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante "*domanda di correzione*" in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande per le tre sottofasi temporali previste.

11.5 Ricevibilità

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo o viceversa solo per via telematica;
- con mancata o errata indicazione del CUAA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

11.6 Controlli amministrativi

L'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

11.6.1 Ammissibilità dell'operazione

Per essere ammissibile al finanziamento la richiesta di aiuto dovrà soddisfare i criteri stabiliti dal PSR e esposti nel punto "Criteri di ammissibilità/esclusione" del presente bando. In particolare dovranno essere verificati: localizzazione degli interventi, tipologia degli interventi, caratteristiche del richiedente, esclusioni.

La corrispondenza di quanto riportato nella domanda e quanto previsto nei criteri sarà riportato nella check list della domanda in quanto il mancato rispetto di elementi indispensabili per l'ammissibilità dell'operazione comporta l'esclusione dal finanziamento.

11.6.2 Rispetto dei criteri di valutazione

La corrispondenza di quanto indicato nella domanda ai fini del calcolo del punteggio della valutazione è in parte collegato al SIGC e già nei dati provenienti dal fascicolo dell'anagrafe aziendale è possibile effettuare il riscontro.

I requisiti posseduti per l'attribuzione dei punteggi di valutazione devono essere garantiti per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

11.7 Emissione delle graduatorie

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di rilascio della domanda sul portale SIAR.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri per la valutazione delle domande di aiuto consente al sistema di elaborare la graduatoria delle domande presentate.

L'emissione delle graduatorie avverrà in ognuna delle tre sottofasi temporali previste e ad ogni sottofase di ciascuna azione è assegnato il budget indicato nel punto 3 "Portata finanziaria e ripartizione delle risorse".

Verificata la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, l'ARGEA Sardegna, provvederà a pubblicare, per ciascuna Azione, la graduatoria unica regionale, elaborata dal sistema, al termine delle tre sottofasi temporali previste, rispettivamente entro il 15.04.2010 per le domande pervenute entro il 31.03.2010, entro il 14.08.2010 per le domande pervenute entro il 30.07.2010 ed entro il 15.12.2010 per le domande pervenute entro il 30.11.2010.

Ciascuna graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente, che sarà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;

- spesa totale e importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

Nel caso in cui la prima graduatoria esaurisca le risorse, le istanze non finanziabili per carenza di risorse, salvo rinunce, concorreranno per la seconda graduatoria; la medesima modalità si applica alla graduatoria successiva.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazione del progetto, tali risorse andranno ad incrementare la dotazione finanziaria della graduatoria successiva.

11.8 Presentazione dei progetti

Sulla base della graduatoria come sopra definita, l'ARGEA Sardegna individuerà i possibili beneficiari sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di contributo; gli interessati dovranno presentare il progetto di dettaglio all'ufficio competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria esonerando l'Ufficio dall'obbligo dell'invio della comunicazione agli interessati.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria sia finanziabile solo parzialmente, il progetto può essere ammesso a finanziamento previa rimodulazione della proposta progettuale ovvero concorrere alla successiva graduatoria.

Tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo ed ove previsto dal DPR n. 445/2000 sono ammesse le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà.

Nel caso di progetti presentati da Società, Cooperative o Comuni occorre la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Consiglio comunale, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Il progetto di dettaglio è composto dagli elaborati tecnici e dalla documentazione amministrativa:

a) Elaborati tecnici

- Relazione Tecnica degli obiettivi perseguiti con relativa previsione di spesa, dei benefici attesi e delle ricadute esterne nonché, dei principali aspetti che caratterizzano l'area d'intervento sotto il profilo stazionale (altimetrico, vegetazionale, stabilità delle pendici, climatico). Dovranno essere dettagliati gli elementi di innovazione tecnologica contenuti nel progetto ed i criteri di scelta e le modalità di realizzazione dell'intervento;

- Ripartizione dei boschi in aree elementari omogenee e aree di saggio;
- Computo metrico, dovrà essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere;
- Disegni delle opere e degli impianti, i fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.
- Cartografia,
 - corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda forestale oggetto di intervento con l'individuazione di tutti i corpi aziendali;
 - planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, recinzioni, opere di elettrificazione, ecc.) e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;
 - planimetria, in scala opportuna, dell'area di riferimento lorda con la precisa individuazione dei singoli corpi costituenti la superficie di intervento;
 - planimetria, in scala opportuna, della contiguità relativa dei popolamenti e nella quale viene indicato il rapporto tra la somma delle aree d'intervento e l'area lorda della poligonale che le comprende;

Gli elaborati cartografici devono consentire l'agevole individuazione dell'azienda nel territorio, oltre all'immediata valutazione della situazione dell'intervento da realizzare.

Tutti gli elaborati tecnici, da prodursi in due copie, devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

b) Documentazione amministrativa

Preventivi

Vedasi quanto indicato al punto 10 "Spese ammissibili".

Certificati e documenti vari

Eventuale altra documentazione necessaria (autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, ecc.) per l'attuazione dell'intervento.

11.9 Istruttoria del progetto

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno innanzi tutto alla verifica:

- dell'**affidabilità del richiedente** sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate nell'ambito del POR 2000-2006, misura 4.9 e misura 4.20, del P.S.R. 2000-2006, misura H, o di altre misure del PSR 2007/2013. La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (rilascio).
- di eventuali **contributi già erogati** all'azienda: tale controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica

che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi. Tale controllo dovrà essere effettuato nella banca dati in possesso di ARGEA Sardegna a partire dall'anno 2000.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Superate positivamente tali verifiche, verranno quindi accertate:

- a) la verifica della **validità e della congruenza delle dichiarazioni** rese dal richiedente.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
- b) la verifica della **documentazione richiesta e pervenuta** in termini di presenza, qualità e contenuto.
- c) la verifica della **conformità dell'operazione** oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie.
- d) la verifica dell'**ammissibilità ed eleggibilità delle spese**, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.
- e) la verifica tecnica dell'**idoneità/non idoneità delle proposte progettuali**.
- f) la verifica della **ragionevolezza e congruità delle spese proposte**.
- g) una **visita in situ** (sopralluogo preliminare) per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'intervento proposto:
 - per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
 - per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
 - per accertare la conformità degli interventi previsti con gli obiettivi del programma e della misura interessata.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.

Ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà, che può essere conseguita dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della

graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (*rilascio*). Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni non si possono modificare in aumento la spesa o gli eventuali interventi richiesti.

Nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:

- la modifica non comporta una diminuzione del punteggio assegnato;
- le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;
- l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti di importo superiore a quello della domanda.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo *Rapporto istruttorio* (comprensivo delle *check list di controllo* relative alle diverse fasi/sottofasi procedurali) che si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento e che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di verifiche/istruttoria che determinano il diniego del finanziamento deve essere inviata al richiedente, tramite raccomandata A/R comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

In alternativa, dandone preventivo avviso sul BURAS, è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- identificativo della domanda, CUAAs,
- ragione sociale,
- estremi del provvedimento di diniego,
- motivazione della decisione,
- l'Autorità cui è possibile ricorrere ed i relativi termini.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.

A conclusione della fase di istruttoria e di concessione, per ogni sottofase temporale prevista, ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle ditte escluse (con relative motivazioni).

11.10 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso (con indicazione della fattura cui si riferisce il pagamento).

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Le procedure di pagamento saranno normate nel dettaglio con atto dell'Organismo Pagatore.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

11.11 Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

11.12 Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa.

Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori ammesso in concessione, escluse le spese generali e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. In questo caso il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

11.13 Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- a. non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b. fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c. realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- d. non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, nel relativo bando e nei singoli atti di concessione;
- e. non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- f. realizzi opere per un importo inferiore al 60% dell'importo ammesso in concessione.

La revoca della concessione è comunque riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in

dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

11.14 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo

A richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione (art. 56 del reg. 1974/2006), nella misura del 50% del contributo assentito. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati da Agea.

11.15 Stati di avanzamento lavori (SAL)

Potranno inoltre essere erogati ulteriori acconti sul contributo dietro presentazione di SAL (Stati di avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta; il beneficiario potrà richiedere fino a due acconti oltre all'anticipazione, il primo ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% delle opere approvate certificabili, il secondo al raggiungimento di almeno l'80% delle opere approvate certificabili.

11.16 Liquidazione finale

La chiusura dei lavori deve essere comunicata entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente.

Le procedure di erogazione del saldo finale saranno normate nel dettaglio con atto dell'Organismo Pagatore AGEA.

Economie di spesa: nel caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

a) Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate (ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005), oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

Qualora, per esigenze dell'azienda, un impianto fisso, un'attrezzatura o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato in un diverso corpo aziendale, il beneficiario ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

b) Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura (ad eccezione del requisito relativo all'età) e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente

allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

14. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per quanto disposto all'art. 31 del Reg CE 1975/2006, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di liquidazione finale superi di oltre il 3 % l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca la superficie agricola dell'azienda in misura rilevante e tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizoozia che colpisca la totalità o almeno il 50% del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'incapacità al lavoro di carattere permanente.

16. RECESSO DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, ad esclusione di cause di forza maggiore.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Per quanto previsto al punto 2.2 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06, nel caso di investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 il beneficiario del contributo è tenuto ad affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) contenente i seguenti elementi:

- descrizione sintetica del progetto;
- bandiera europea (conforme alle specifiche grafiche indicate nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura: «*Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali*».

18. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

L'applicazione delle disposizioni di cui al documento "Proposta di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale" approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 attivato per procedura scritta in data 14 luglio 2008 è condizionata alla loro definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006 da parte dell'UE.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore o del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Anagrafe delle aziende agricole: è lo strumento che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno che un beneficiario presenta all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento, sia esso in anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.

IAP: ai sensi del D.Lgs. 99/2004, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate tali percentuali sono ridotte al 25%.

Know-how: conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa.

Operazione: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 1975/2006 e svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

SAL (Stati di Avanzamento Lavori): documentazione relativa alla fase di avanzamento dei lavori progettuali per i quali è stato richiesto il finanziamento al fine dell'erogazione di acconti sull'importo totale ammesso.

SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale): sistema omogeneo di informazioni, organizzato in banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento. La base del sistema è rappresentata dall'anagrafe aziendale, la quale contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute.

Software: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una rete informatica o su un impianto automatizzato.

Stop and go: meccanismo attraverso il quale viene stilata una graduatoria delle domande presentate entro una data prefissata, per poi riprendere l'accoglimento delle successive istanze sino ad una seconda data di scadenza a cui fa seguito la predisposizione di una nuova graduatoria e così via.